Avv. Piergiuseppe Di Nola Via Francesco Caracciolo n. 13 - 80122 Napoli Tel. / Fax: 081.668982 - avspäinola@psc.dirittoitalia.it -

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE FORMULATA DA CARLEVALIS PAOLA

1. Premessa

Il sottoscritto avv. Piergiuseppe Di Nola, con studio in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 13, con provvedimento del 6.5.2019 (doc.I), è stato nominato dall'OCC presso il COA di Napoli, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra Carlevalis Paola, nata a Napoli il 3.8.1973 (C.F. CRLPLA73M43F839M), residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vigna n. 5, impiegata presso la Vodafone S.p.A., coniugata in regime di separazione dei beni con il sig.

La ricorrente è assistita nelle fasi della presente procedura dal legale avv. Ciro Gioia e dal consulente finanziario rag. Francesco Di Gennaro, entrambi con studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G1. Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall. e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della l. n. 3/2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

2. Requisiti di ammissibilità

Nella fattispecie in esame possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'ammissibilità del Piano presentato dalla ricorrente, così come stabiliti dagli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012.

L'art. 6, comma 1, 1. n. 3/2012 prevede che "al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."

In particolare, si intende:

- per sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- per consumatore "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta."



Nella specie, la ricorrente ha la qualifica di "consumatore", considerato che la sua posizione di debitore non nasce dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e si trova, come verrà evidenziato di seguito, in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dalla norma sopra citata, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Invero la situazione debitoria della proponente è relativa ad alcuni finanziamenti contratti per scopi estranei alla propria attività lavorativa (si ricorda, la sig.ra Carlevalis è un'impiegata alle dipendenze della Vodafone Italia s.p.a.).

Inoltre, la sig.ra Carlevalis non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'acceso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dall'art. 7 l. n. 3/2012 e, in particolare, la stessa:

- (i) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- (ii) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge né ha ubito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli artt. 14 e 14 bis l. n. 3/2012;
- (iii) non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.
- (iv) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economico patrimoniale.

Con riferimento a tale ultimo requisito, la proposta di piano formulata dalla ricorrente è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- 1) Documento di riconoscimento sig.ra Carlevalis Paola con C.F.;
- 2) Estratto per riassunto registri atti matrimonio Stato Civile, con annotazioni marginali;
- 3) Certificazione Storica di Residenza;
- 4) Certificazione di Stato di Famiglia;
- 5) CUD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sig.ra Carlevalis;
- 6) Documentazione medica C M M
- 7) Documentazione medica sig.ra Carlevalis Paola;
- 8) Documentazione medica "Cartella clinica n.2046" sig.ra Carlevalis Paola;
- 9) Visura CRIF sig.ra Carlevalis;
- 10) Atto di precetto notificato da
- 11) Estratto conto Agenzia delle Entrate Riscossione aggiornato al 22.01.2019;
- 12) Cessione del quinto dello stipendio n.735816 con
- 13) Contratto carta di credito n. 16494217.9 con
- 14) Estratto prestito personale n. 17320019.7 con
- 15) Contratto prestito personale n.43432191.5 con



- 16) Rendiconto, documento di sintesi e richieste rimborso prestito personale n.4179942 con
- 17) Atto di ricognizione di debito e proposta moratoria Fido di conto corrente(rientro) con
- 18) Richieste rimborso Carta di credito
- 19) Cedolino pensione invalidità Carlevalis Paola;
- 20) Statino gennaio 2019 Carlevalis Paola;
- 21) Pensione Rigotti Assunta (madre di Carlevalis Paola);
- 22) Documentazione utenza idrica;
- 23) Visura Camera di Commercio (marito di Carlevalis Paola);
- 24) Visura camerale negativa Carlevalis Paola;
- 25) Ispezione PRA Carlevalis Paola;
- 26) Ispezione Ipotecaria Carlevalis Paola;
- 27) Contratto di locazione ad uso abitativo;
- 28) Bollette Enel Luglio 2018/Agosto 2019;
- 29) Versamenti TARI/TASI;
- 30) estratto conto Agenzia delle Entrate Riscossione aggiornato al 27.12.2019.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 l. n. 3/2012 lo scrivente procederà quindi a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall'istante sig.ra Carlevalis al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria.

3. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte




L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della sig.ra Carlevalis. Come rilevato, la sig.ra Carlevalis è coniugata, dal 21.12.2016, in regime di separazione dei beni con il sig. con il quale ha contratto matrimonio dopo dieci anni di convivenza. Le entrate del nucleo familiare, composto dai soli coniugi, sono costituite esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente della sig.ra Carlevalis in quanto il coniuge non percepisce alcun reddito dall'anno 2009. Nell'anno in corso, come risulta dalla documentazione allegata al Piano, il nucleo familiare dispone di un reddito netto mensile pari ad € 1.775,89, mentre per gli anni precedenti, ha percepito i seguenti importi: - anno 2018: € 21.310,77 - anno 2017: € 20.671,19 - anno 2016: € 21.792,16 - anno 2015: € 20.793,32 - anno 2014; € 21.441,02 Inoltre la sig.ra Carlevalis percepisce l'importo mensile di € 720 lordi circa (€ 530,00 circa netti) a titolo di pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS sino al mese di Gennaio 2021, somma che non può considerarsi (quantomeno utilmente) pignorabile, come specificato al successivo par. 8 della presente relazione. Per ciò che concerne più propriamente le "cause" del sovraindebitamento, queste possono considerarsi geneticamente risalenti al 2009, in conseguenza della chiusura dell'attività esercitata dal coniuge della ricorrente, sig. Invero, la ricorrente ha riferito che, per aiutare il coniuge in difficoltà economica, ha ottenuto la concessione di alcuni finanziamenti con la Tuttavia, come riferito dalla sig.ra Carlevalis e documentato nel Piano proposto, nel corso dell'anno 2013 i problemi di salute legati alla depressione del coniuge si sono aggravati, causando alla ricorrente una e, successivamente, le è stato diagnosticato un Le cure mediche relative alle malattie indicate hanno inevitabilmente sottratto risorse economiche alla ricorrente, che, dopo quale tempo, non è più riuscita ad onorare il prestito. E pur di saldare il debito ha rinnovato la cessione del quinto con Più precisamente, come indicato nel Piano proposto, nel 2013, anno in cui sono iniziate le difficoltà ad adempiere con regolarità gli impegni assunti, la proponente aveva i seguenti impegni finanziari: nel 2015, con rata mensile pari ad € 285,00; ., attiva dal 11.09.2009, con rata (ii) carta di credito revolving n. 16494217.9 con 🕽 media mensile pari ad € 30,00;

(iii) prestito personale n. 17320019.7 con

mensile pari ad € 140,30;

., sottoscritto il 10.03.2010, con una rata



(v) prestito personale n. 4179942
(vi) carta di credito con rata mensile di € 66,00;
(vii) prestito personale
(vii) prestito personale
(viii) pre

Il tutto per complessivi € 1.346,45, oltre alle spese mediche quantificate in € 1.225,00 mensili, a fronte di un reddito netto mensile di € 2.306,99.

A ciò occorre aggiungere le spese medie relative alla vita quotidiana, con un importo annuale medio di € 14.200 così sintetizzato:

- utenza elettrica: € 800,00

- gas: € 360,00

- utenza idrica: € 600,00

- tasi: € 360,00

- utenza telefonica: € 300,00

- oneri condominiali: € 120,00

- canone locazione casa: € 7.800,00

- vitto: € 2.400,00

- spese extra (vestiario, medicine, altro): € 1.500,00

Va poi precisato che in danno della ricorrente pende procedura esecutiva mobiliare innanzi al Tribunale di Napoli, sezione espropriazioni, RGE 15651/2017, G.E. dott. Ardituro, prossima udienza 21.01.2020 per in prosieguo, avente ad oggetto il pignoramento dello stipendio della proponente, ad istanza di nel frattempo resasi cessionaria dei crediti con che ha agito per un credito di complessivi € 55.856,28, relativo alle posizioni sopra indicate subb (ii), (iii) e (iv). Nel pignoramento non sono intervenuti altri creditori.

4. La situazione debitoria della proponente

Dall'esame della documentazione esibita dalla proponente, l'esposizione debitoria risulta essere attualmente pari ad € 81.919,73 ed è relativa ai seguenti finanziamenti:

- cessione del quinto dello stipendio n. 735816 con rata mensile pari ad € 285,00;
- carta di credito revolving n. 16494217.9 con mensile pari ad € 30,00;
- prestito personale n. 17320019.7 con mensile pari ad € 140,30;
- prestito personale n. 43432191.5 con mensile pari ad € 535,50;
- prestito personale n. 4179942 con mensile pari € 197,20;
- fido di conto corrente con sottoscritto il 27.03.2017, con rata € 93,75.

- carta di credito con la legisla de contro che pertanto, tenendo conto che risulta cessionaria di cinque posizioni: Carta Revolving n. 16494217.9 del 11.09.09; PP n. 17320019.7 del 15.04.10; legisla n. 43432191.5 del 01.04.11; legisla del 22.11.11 e fido di conto (rientro del 27.03.17), e che per le prime tre posizioni ha intrapreso azione di recupero con pignoramento sullo stipendio per un importo di € 55.856,28, la situazione debitoria complessiva viene riportata nella seguente tabella:

Creditore / Rapporto Finanziario	Privilegio	Chirografo	Debito residuo
/ cqs		€ 22.218,70	€ 18.810,00
(già (già (già (già (già (già (già (già		€ 43.718,00	€ 55.856,28
(già n. 17320019.7) / PP 2010		€ 15.290,00	
(già		€ 1.000,00	
(già n. 4179942) / PP 2011		€ 10.000,00	€ 3.358,36
(già fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)		€ 4.500,00	€ 2.849,89
Carta Credito		€ 2.849,89	€ 4.054,54
TOTALE		€ 99,526,59	€ 84.929,07

5. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dalla ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che il debitore:

- è coniugato in regime di separazione dei beni con il sig. (cfr. stato di famiglia allegato al Piano);
- è dipendente della Vodafone S.p.A. con un reddito mensile netto di € 1.775,89 (oltre a percepire, come detto, la somma di € 530,00 circa netti titolo di pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS sino al Gennaio 2021);
- non possiede beni immobili né mobili registrati;
- ha la necessità di € 1.186,66 mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare, e ritiene di poter soddisfare le esigenze con tale importo;

, be

- l'unica garanzia che può offrire la ricorrente è la propria retribuzione, mentre l'importo di € 720 lordi circa (€ 530,00 circa netti), che la sig.ra Carlevalis percepisce a titolo di pensione di invalidità riconosciuta dall'Inps sino al mese di Gennaio 2021, non può considerarsi (quantomeno utilmente) pignorabile, come specificato al successivo par. 8 della presente relazione;
- la situazione debitoria complessiva, integralmente chirografaria, è pari ad € 92.127,07 così distinta per come riferita ad ogni singolo creditore:

- compenso OCC: € 4.026,00

- compenso avv. € 3.172,00

- **18.810,00**

- PPT): € 55.856,28

- spese legali € 2.699,37 (comprensivo di IVA e CPA)

(già n 4179942): € 3.358,36

(già fido di conto): € 2.849,89

- carta di credito: € 4.054,54

6. Sintesi del Piano del Consumatore

La ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità agli impegni finanziari assunti, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. La proposta formulata prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili (compenso OCC e avv. Ciro Gioia) e nella misura del 30% dell'importo complessivo derivante dai citati finanziamenti, mediante il pagamento di n.60 rate mensili costanti dell'importo di € 550,00, con decorrenza dall'omologazione del Piano, il tutto così sintetizzato:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo debito residuo	Proposta di soddisfazione	Percentuale di pagamento
Compenso OCC	€ 4.026,00	€ 4.026,00	100,00 %
Compensi avv. Ciro Gioia	€ 3,172,00	€3.172,00	100,00 %
/CQS	€ 18.810,00	€ 5.643,00	30,00 %
(già / n. 43432191.5) / PP 2011	€ 55.856,28	€ 16.756,88	30,00 %
(già á n. 17320019.7) / PP 2010			
(già 4 n. 16494217.9) / Carta Revolving			
n, 4179942) / PP 2011	€ 3,358,36	€ 1.007,51	30,00 %
(già fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)	€ 2,849,89	€ 854,97	30,00 %
/ Carta Credito	€ 4.054,54	€ 1,216,76	30,00 %



Spese legali	€ 2.699,37	€ 809,81	30,00 %
TOTALE	€ 92.127,07	€ 33.486,53	

Per quanto innanzi rappresentato la ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine di cinque anni mediante pagamento di n. 60 rate mensili rate mensili costanti dell'importo di € 550,00, per effetto del quale si otterrà:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione entro il termine di 14 mesi dal decreto di omologazione del piano stesso;
- il pagamento parziale della classe dei creditori chirografari (quelli residui) entro i successivi 46 mesi.

7. Fattibilità del Piano

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, l. n. 3/2012, lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dalla sig.ra Carlevalis.

Orbene, la ricorrente, a garanzia del Piano del consumatore in questione, propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dalla sua retribuzione dell'importo di € 1.775,89 netti mensili.

Pertanto, considerato che le spese medie mensili dichiarate dalla proponente sono pari ad € 1.186,00, l'importo di € 550,00 indicato dalla medesima quale rata mensile per il ripianamento dei propri debiti, risulta sostenibile e fattibile.

8. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della l. n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Sul punto va rilevato che la ricorrente non è titolare di beni immobili nè di beni mobili registrati, ma dispone unicamente del proprio reddito mensile quale lavoratore dipendente.

Pe quel che concerne la pensione di invalidità erogata dall'INPS per la malattia che ha colpito la sig.ra Carlevalis (€ 720 lordi circa, pari ad € 530,00 circa netti), riconosciuta al momento sino al mese di Gennaio 2021, deve evidenziarsi che la stessa non potrebbe apportare alcuna concreta utilità ai creditori, poiché ai sensi dell'art. 545 c.p.c., le somme dovute a titolo di pensione o indennità assimilabili (come la pensione d'invalidità o di inabilità) non possono essere pignorate sino all'ammontare corrispondente a 1,5 volte l'assegno sociale erogato dall'INPS, cioè ad € 687,00 euro mensili (importo valido per il 2019, perché corrisponde a 1,5 volte l'assegno sociale, pari attualmente a 458,00 euro mensili).

Solo l'eccedenza, che nel nostro caso è pari a circa € 50,00 mensili, potrebbe essere pignorata nella misura di 1/5 (pari a circa € 10,00 mensili) e solo, al momento, sino a gennaio 2021, salvo rinnovo da parte dell'INPS.



Ove mai, invece, la somma percepita dall'ente previdenziale dovesse ritenersi una prestazione assistenziale, non potrebbe essere mai pignorata, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., che dichiara impignorabili tutte le prestazioni di assistenza, in quanto finalizzate a garantire il minimo vitale al percipiente ed a "reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia".

Pertanto, il Piano presentato dalla sig.ra Carlevalis può essere considerato conveniente, soprattutto per quanto riguarda i tempi e le possibilità "alternative" di recupero, da parte dei creditori.

Invero, considerando che la proponente non dispone di beni da sottoporre ad esecuzione forzata, i creditori potrebbero esclusivamente intraprendere azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio oltre che della pensione provvisoria, sino al Gennaio 2021 (pensione comunque non pignorata dal creditore nella procedura RGE 15651/2017, che ha ad oggetto la retribuzione mensile), sempre con le limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c.

9. Conclusioni

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore (€ 33.486,53), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € 550,00 e per un totale di 60 rate.

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione ed il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 30%.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione e, in particolare, la prima rata verrà versata entro 30 giorni dall'omologazione del Piano.

Pertanto, per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto avv. Piergiuseppe Di Nola, esaminati i documenti messi a disposizione dalla proponente sig.ra Carlevalis Paola e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente, la situazione reddituale e patrimoniale della medesima, lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio nonché il Piano del Consumatore predisposto

ATTESTA

l'attendibilità e la veridicità dei dati contenuti nella proposta ed in tutti i documenti allegati ed attesta altresì la fattibilità del piano presentato il quale, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

* * * * *

Si produce sub doc. I il provvedimento di nomina del 6.5.2019 dell'OCC presso il COA di Napoli e si allega la seguente documentazione:

- 1) Documento di riconoscimento sig.ra Carlevalis Paola con C.F.;
- 2) Estratto per riassunto registri atti matrimonio Stato Civile, con annotazioni marginali;
- 3) Certificazione Storica di Residenza;
- 4) Certificazione di Stato di Famiglia;

10 697

6) Documentazione medica 7) Documentazione medica sig.ra Carlevalis Paola; 8) Documentazione medica "Cartella clinica n.2046" sig.ra Carlevalis Paola; 9) Visura CRIF sig.ra Carlevalis; 10) Atto di precetto notificato da 11) Estratto conto Agenzia delle Entrate - Riscossione aggiornato al 22.01.2019; 12) Cessione del quinto dello stipendio n.735816 con 13) Contratto carta di creditó n. 16494217.9 con 14) Estratto prestito personale n. 17320019.7 con 15) Contratto prestito personale n.43432191.5 con 16) Rendiconto, documento di sintesi e richieste rimborso prestito personale n.4179942 con 17) Atto di ricognizione di debito e proposta moratoria - Fido di conto corrente(rientro) con 18) Richieste rimborso Carta di credito 19) Cedolino pensione invalidità Carlevalis Paola; 20) Statino gennaio 2019 Carlevalis Paola; 21) Pensione (madre di Carlevalis Paola); 22) Documentazione utenza idrica; 23) Visura Camera di Commercio narito di Carlevalis Paola); 24) Visura camerale negativa Carlevalis Paola; 25) Ispezione PRA Carlevalis Paola; 26) Ispezione Ipotecaria Carlevalis Paola; 27) Contratto di locazione ad uso abitativo; 28) Bollette Enel Luglio 2018/Agosto 2019; 29) Versamenti TARI/TASI; 30) estratto conto Agenzia delle Entrate - Riscossione aggiornato al 27.12.2019.

5) CUD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sig.ra Carlevalis;

Con Osservanza

Napoli, 17 gennaio 2020

Avv. Piergiuseppe Di Nola

11